



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

### Il Soprintendente archivistico e bibliografico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 1402 del 30 novembre 2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio Ente Calendimaggio Assisi;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive;

RITENUTO che l'archivio Ente Calendimaggio Assisi riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

### D I C H I A R A

Che l'archivio "Ente Calendimaggio Assisi"

**costituito da:** bb. 98; fascicoli e cartelle 22; regg. 11 di rassegna stampa, manifesti, carteggio, collegio saggi, partiture musica, pratiche calendimaggio, protocollo, elezioni, varie, corrispondenza, fornitori, contabilità, comunicati stampa fatture, verbali assemblee, protocolli; 14 scatole e un baule contenente le foto di tutti gli anni in cui si è svolta la manifestazione; un baule contenente i manifesti. La documentazione ricopre un arco cronologico che va dal 1954 ai gg.nn. gran parte della documentazione prodotta dal 1954 agli anni '70 circa si trova conservata presso la Sezione dell'Archivio di Stato di Assisi nell'archivio dell'APT;

**di proprietà** dell'Associazione "Ente Calendimaggio Assisi";

**detenuto**

**conservato**

**è di interesse storico particolarmente importante** e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

lo scopo dell'Ente è lo svolgimento della festa popolare chiamata "Festa di Calendimaggio"; la festa si ispira alle tradizioni medievali della Città di Assisi (1200-1442) celebra ogni anno il ritorno della primavera con una gentile tenzone musicale, corale, poetica e di ricostruzione di ambienti e cortei storici fra le antiche fazioni che sono: "La Nobilissima Parte de Sopra" e "La Magnifica Parte de Sotto". Il premio assegnato alla parte vincitrice è il "Palio del Calendimaggio".

La I edizione della festa nel 1954 viene organizzata dalla Brigata di Calendimaggio con l'APT di Assisi e l'Ente provinciale per il Turismo di Perugia e viene dettato un regolamento.

Nel 1955 si aggiungono i titoli di "Nobilissima" e "Magnifica" rispettivamente alla "Parte de Sopra" e "Parte de Sotto".

La festa continua negli anni ad essere finanziata dall'APT e dal Comune di Assisi fino all'anno 1988 anno in cui si costituisce l'Ente Calendimaggio Assisi di natura giuridica pubblica e costituito da tre soggetti: Nobilissima parte de' sopra, Magnifica parte de' sotto e Comune.

Ancora oggi questa festa continua ed è molto sentita e partecipata dagli abitanti di Assisi.

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e,  
Notifica in particolare in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
  - permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
  - dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
  - denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
  - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
  - consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il divieto di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
  - far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via Gaeta 8/a 00185 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

PERUGIA

10 GEN. 2017



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO

Il Soprintendente

dott. *Matteo Sestini*

*Matteo Sestini*